

# Un bonus alle pmi per quotarsi

CINZIA DE STEFANIS E LUIGI CHIARELLO

In arrivo un decreto (Mise-Mef) per incentivare le ipo, con requisiti e revoche del tax credit Il credito d' imposta a copertura dei costi di consulenza Un credito d' imposta alle pmi per i costi di consulenza sostenuti, finalizzati all' ammissione delle stesse imprese a quotazione in un mercato regolamentato; le spese agevolate sono quelle a decorrere dal primo gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020. In caso di ammissione alla quotazione, verrà riconosciuto un bonus pari al 50% dei costi e fino ad un importo massimo di 500 mila euro. A dettare le regole della nuova agevolazione è una bozza di decreto interministeriale, stilata dai dicasteri dell' Economia e dello Sviluppo economico, di cui ItaliaOggi è in grado di anticipare i contenuti. Il provvedimento definisce le modalità per il riconoscimento del credito d' imposta. E



fornisce anche la relativa modulistica che le pmi devono utilizzare per l' avvio della procedura di quotazione in borsa. Ai cui fini, il nuovo credito d' imposta costituisce un importante incentivo, in quanto gli oneri di consulenza per una «Ipo» (così viene tecnicamente definita l' offerta al pubblico dei titoli di una società, che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato, ndr) sono, di norma, rilevanti. Soprattutto per le piccole e medie imprese. E annoverano, ad esempio, studi di fattibilità dell' operazione, due diligence finanziaria e listing fee. Soggetti agevolabili. Possono beneficiare dell' agevolazione alla quotazione le piccole e medie imprese che: - sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di quotazione; - operano nei settori economici rientranti nell' ambito di applicazione del regolamento di esenzione (incluso quello della produzione primaria di prodotti agricoli); - sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l' ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell' Unione. Oppure dello Spazio economico europeo; - presentano domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1 gennaio

2018; - ottengono l' ammissione alla quotazione, con delibera adottata dal gestore del mercato, entro il 31 dicembre 2020; - non rientrano tra le **imprese**, che hanno ricevuto e, poi, non rimborsato e depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali e incompatibili, dalla Ue; - sono in regola con la restituzione di somme dovute, in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico (Mise); - non si trovino in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà», in base ai parametri definiti nel cosiddetto regolamento di esenzione. Concessione del credito d' imposta. Ai fini del riconoscimento del bonus, le **piccole e medie imprese** dovranno spedire via Internet, all' indirizzo di posta elettronica certificata del Mise (dgpic**pmi**.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell' anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell' anno successivo, un' apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto in commento (allegato A). L' istanza contiene gli elementi identificativi delle **Pmi**, ivi compreso il codice fiscale, l' ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato, l' ammontare del credito d' imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva con l' indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimaa. Cause di revoca e procedure di recupero. L' Agenzia delle entrate trasmetterà ogni anno alla direzione generale per la politica industriale del ministero dello Sviluppo economico l' elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d' imposta, con i relativi importi. Il bonus, però, potrà essere revocato dal MiSe nel caso in cui venga accertata l' insussistenza di uno dei requisiti previsti, oppure la non veridicità degli elementi richiesti. In questo caso il ministero dello Sviluppo economico provvederà al recupero dell' importo, maggiorato di interessi e sanzioni.